



Città
di
MAIORI

Costa d'Amalfi

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE AGGIUNTIVO, NONCHE' SERVIZIO
DI "NAVETTA TURISTICA" SU ITINERARI
PREDEFINITI, A CONNOTAZIONE
TURISTICA**

INDICE

Articolo 1 - Obiettivi

Articolo 2 - Termini e modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto

Articolo 3 - Modalità di gestione del servizio pubblico di trasporto

Articolo 4 - Termini e modalità di esercizio del servizio di “navetta turistica”

Articolo 5 – Sanzioni

Art. 1 Obiettivi

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando una maggiore fruibilità del territorio ed un equilibrato sviluppo economico sociale;
- aumentare l'accessibilità dei principali servizi ed assicurare un migliore equilibrio territoriale da perseguire mediante l'avvicinamento delle periferie alla zona centrale;
- promuovere la cultura della mobilità sostenibile diminuendo il traffico motorizzato privato e sensibilizzare all'uso del trasporto pubblico anche al fine di ridurre i costi dovuti alla congestione, i consumi energetici e l'inquinamento, sia acustico che dell'aria, e migliorare la sicurezza della circolazione;
- garantire un alto livello di qualità dei servizi;
- tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
- raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.

Art. 2 Termini e modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto

- a. Il periodo di esercizio è continuativo e deve essere svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno con percorso giornaliero articolato su sette giorni e, al fine di aumentare l'accessibilità dei principali servizi, prevedere collegamenti costanti e frequenti;
- b. il servizio dovrà essere articolato all'interno del territorio comunale secondo i seguenti percorsi:
 - A/R Porto Turistico - Ponteprimario;
 - A/R Porto Turistico - Abbazia di Santa Maria de' Olearia (in relazione ai giorni e agli orari di apertura);
- c. il servizio di Trasporto Pubblico Locale deve essere garantito con risorse a carico del Bilancio comunale. Pertanto il relativo costo dovrà essere coperto anche attraverso gli introiti derivanti da tariffe a carico degli utenti. La competenza in materia di tariffe dei servizi pubblici locali è della Giunta Comunale, la quale provvederà con proprio atto deliberativo a stabilirle annualmente.

Art. 3 Modalità di gestione del servizio pubblico di trasporto

Il servizio sarà affidato a ditte esterne nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, e proporzionalità.

L'impresa esercente è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché riguardanti l'uso di strade ed aree pubbliche. Al servizio pubblico dovranno essere adibiti esclusivamente i conducenti muniti dei prescritti requisiti e riconosciuti dagli organi competenti.

Art. 4 Termini e modalità di esercizio del servizio di "navetta turistica"

- a. Il periodo di esercizio va dal 15 marzo al 15 novembre di ciascun anno con percorso giornaliero articolato su sette giorni. Deve essere prevista una frequenza per periodi predefiniti sulla base dell'affluenza turistica sul territorio comunale e, precisamente:
 - dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 novembre il servizio deve essere garantito nella fascia oraria 8.00/20.00 (ad eccezione del sabato e della domenica, nonché tutti i giorni festivi e prefestivi per i quali il servizio deve essere garantito nella fascia oraria 8.00/24.00);
 - dal 16 giugno al 14 settembre il servizio deve essere garantito nella fascia oraria 8.00/24.00
 - al fine di aumentare l'accessibilità dei principali servizi, prevedere collegamenti costanti e frequenti, anche secondo un percorso circolare, almeno ogni 60 (sessanta) minuti;
- b. il servizio dovrà essere articolato all'interno del territorio comunale, secondo i seguenti percorsi:

- **Percorso 1:** frazioni (Ponteprimario, Vecite, Madonna delle Grazie, S. Pietro) - Via Castello - Via Campo - centro cittadino – **Collegiata** - Porto Turistico;
- **Percorso 2: A/R Centro Cittadino – Salicerchie**

c.il servizio dovrà essere garantito attraverso l'utilizzo di "navetta turistica", considerata veicolo atipico ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 285/1992 (*Codice della Strada*), in conformità alle caratteristiche tecniche e prescrizioni per l'omologazione di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto n. 193 del 9 ottobre 2015;

d.per il servizio di "navetta turistica" dovrà essere acquisita apposita autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti, previa acquisizione degli atti di assenso da parte dell'Ente o degli Enti proprietari della strada;

e.i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

- essere in possesso della patente B;
- essere in possesso del Certificato Abilitazione Professionale (CAP);
- essere iscritti all'albo e ruolo dei conducenti (presentare visura Posizioni Albi rilasciata dalla Camera di Commercio);
- essere in possesso di attestazione circa l'idoneità sanitaria all'impiego della qualifica di autista di servizio pubblico, rilasciato dall'ASL territorialmente competente;
- essere in possesso di Attestazione della lingua inglese;
- essere in possesso di Attestato di frequenza teorico-pratico di Primo Soccorso;
- essere in possesso di Attestato di frequenza Corso di Sicurezza sul Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- avere la disponibilità di una rimessa per il deposito e lo stazionamento dei mezzi durante le ore di inattività del servizio;

f.le autorizzazioni rilasciate non sono né cedibili, né trasferibili a terzi, e avranno validità massima pari a n. 3 (tre) anni, eventualmente prorogabile;

g.le tariffe di tale servizio pubblico, nonché l'eventuale numero di autorizzazioni da rilasciare, saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

h.al fine di consentire con i mezzi atipici la copertura dell'intera fascia oraria di cui al precedente comma 1, il competente Ufficio Comunale, dopo aver diviso per "frame" orari di uguale numero di ore il servizio da svolgere, provvederà annualmente a redigere un calendario per attribuire in maniera equa le stesse ai veicoli autorizzati;

Art. 5 Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La sanzione amministrativa di cui al comma precedente si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme del presente Regolamento (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

L'organo competente a infliggere la sanzione amministrativa è il Comando di Polizia locale (L. 24 novembre 1981, n. 689).

L'applicazione di n. 2 sanzioni per violazione alle norme del presente Regolamento comporta l'immediato avvio del procedimento di revoca della Autorizzazione rilasciata.